

(su carta intestata)

(in bollo)

ALL' ORGANISMO PAGATORE AGEA

VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Polizza fideiussoria n.

PREMESSO

che la ditta (denominazione o ragione sociale) con sede in (in seguito denominata "contraente") intende concorrere alla fornitura ed al trasporto di in aiuto alimentare a in relazione al bando di gara dell'Organismo Pagatore AGEA;

che per il concorso al bando di gara del prot. n. deve prestare una cauzione di € (in cifre) (in lettere) a **garanzia della corretta partecipazione alla gara** nonché degli obblighi derivanti dalla aggiudicazione provvisoria dell'offerta stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO

la, C.F. via città, in persona di (in seguito denominata Società) autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del, con la presente polizza alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Organismo Pagatore AGEA, fino alla concorrenza di € (in cifre) (in lettere) a garanzia della corretta partecipazione alla gara nonché degli obblighi derivanti dalla aggiudicazione provvisoria dell'offerta di cui in premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DISCIPLINA GENERALE:

La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nei Regg. (CE) n. 2220/85 del 22/07/1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA:

La garanzia ha la durata di giorni 90 (novanta) (a decorrere almeno dal termine ultimo per la presentazione delle offerte) e cioè fino al con automatica rinnovazione per ulteriori 90 (novanta) giorni. L'Organismo Pagatore AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per ulteriore 30 giorni, che il fideiussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe di 30 giorni per cause non dipendenti da volontà dell'Organismo Pagatore AGEA.

ART. 3 - PROROGA DELLA DURATA DELLA GARANZIA E SUPPLEMENTO DEL PREMIO:

Nell'ipotesi di proroga della garanzia di cui all'art. 2 il Contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio per il periodo di maggior durata rispetto a quello iniziale; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'Organismo Pagatore AGEA.

Il Contraente è obbligato al pagamento del supplemento di premio fino a quando non sarà pervenuta apposita dichiarazione rilasciata dall'Organismo Pagatore AGEA che libera la Società medesima da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 4 - RICHIESTA DI PAGAMENTO:

La Società garantisce all'Organismo Pagatore AGEA, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che l'Organismo Pagatore AGEA richiederà al Contraente.

Detta garanzia copre anche l'ipotesi di fallimento, di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa del Contraente, di amministrazione controllata o concordato preventivo.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO:

La Società si obbliga a versare, a meno che abbia già provveduto il contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dall'Organismo Pagatore AGEA entro quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione alla Società, anche in presenza di eccezioni da parte del Contraente

La Società è surrogata nei limiti della somma pagata all'Organismo Pagatore AGEA in tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni verso il contraente ed i suoi aventi causa.

ART. 6 - RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CONTRAENTE E ALLE ECCEZIONI:

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui all'art. 1944 C.C.. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1955 e 1957 C.C.. La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'Organismo Pagatore AGEA.

ART. 7 –CONTROVERSIE:

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Organismo Pagatore AGEA è quello di Roma.

Data:.....

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1955, 1957, 1242, 1247 C.C. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.

Data:.....

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

(su carta intestata)

(in bollo)

ALL' ORGANISMO PAGATORE AGEA
VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Fideiussione bancaria n.

PREMESSO

che la ditta (denominazione o ragione sociale) con sede in (in seguito denominata "Contraente") intende concorrere alla fornitura e il trasporto di in aiuto alimentare a in relazione al bando di gara dell'Organismo Pagatore AGEA;

che per il concorso al bando di gara del prot. n. deve prestare una cauzione di € (in cifre) (in lettere) a **garanzia della corretta partecipazione alla gara** nonché degli obblighi derivanti dalla aggiudicazione provvisoria dell'offerta stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Istituto di credito (denominazione o ragione sociale), C.F. - Filiale di via in persona di dichiara costituirsi, come con il presente atto si costituisce fideiussore congiuntamente e solidalmente con la Ditta a favore dell'Organismo Pagatore AGEA fino alla concorrenza di € (in cifre) (in lettere) a garanzia della corretta partecipazione alla gara nonché degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione provvisoria dell'offerta di cui in premessa.

La sottoscritta Banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fideiussione, a pagare all'Organismo Pagatore AGEA entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata A.R., senza osservanza di particolari modalità né preventiva escussione della ditta quanto sia da quest'ultima dovuto all'Organismo Pagatore AGEA, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fideiuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui all'art. 1944 C.C..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1955, 1957 C.C..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda i crediti liquidi, certi ed esigibili, che il Contraente abbia maturato nei confronti dell' Organismo Pagatore AGEA.

La presente fideiussione ha validità di 90 (novanta) giorni (a decorrere almeno dal termine ultimo per la presentazione delle offerte) e cioè fino al con automatica rinnovazione per ulteriori 90 (novanta) giorni. L' Organismo Pagatore AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per ulteriori 30 giorni, che il fideiussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe di 30 giorni per cause non dipendenti da volontà dell'Organismo Pagatore AGEA.

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Organismo Pagatore AGEA è quello di Roma.

Data:.....

LA BANCA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1955, 1957, 1242, 1247 C.C. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante

Data:.....

LA BANCA